



**Gentile Cliente,**

**con la "circolare azzurra" di gennaio 2014 il settore Lavoro e Previdenza dello Studio Negri e Associati riprende la consueta trasmissione di apposite circolari informative mensili e periodiche che hanno la finalità di supportare le imprese clienti in ordine alle informazioni sulle principali novità e scadenze del periodo.**

**LE CIRCOLARI DEL SETTORE LAVORO E PREVIDENZA DI STUDIO**

**. La "Circolare azzurra": è predisposta ed inviata mensilmente all'indirizzo di posta elettronica da Lei indicato, ha la finalità di informare i clienti con una selezione di tutte le novità che incidono sulla gestione amministrativa del personale con l'aggiunta di promemoria sulle scadenze del mese ed alcuni fac simili di formulari e carte da lavoro utili agli uffici interni HR delle imprese per semplificare la comunicazione e la gestione del rapporto tra azienda e dipendenti / collaboratori. La "circolare azzurra" è predisposta per esaminare solo gli argomenti che possono interessare. Costruita strutturalmente con i rinvii automatici, attraverso il Sommario, il Cliente con un semplice "click" sul titolo dell'argomento viene automaticamente rinvio alla pagina che tratta l'argomento scelto.**

**. La "Circolare gialla": è predisposta ed inviata solo in occasione delle scadenze relative ad obblighi di denuncia o adempimenti del Sostituto di Imposta all'indirizzo di posta elettronica da Lei indicato, ha la finalità di svolgere da promemoria sull'adempimento in scadenza ed agevolare la raccolta dati tra lo Studio Professionale ed il Cliente fornendo anche utili consigli operativi.**

**. La "Circolare arancione": è predisposta ed inviata all'indirizzo di posta elettronica da Lei indicato solo in occasioni di novità normative o adempimenti che coinvolgono le Aziende Clienti per settore di appartenenza.**

**Ricordiamo che tutte le circolari del settore Lavoro e Previdenza di Studio sono sempre reperibili sul nostro Studio [www.negriassociati.com](http://www.negriassociati.com) sezione "circolari" e pubblicate nel Vostro spazio riservato sezione "documenti" in Stirr, portale sviluppato per la pubblicazione on line degli elaborati paghe in collaborazione con Zucchetti Spa.**

**Con i migliori auguri di un sereno Natale ed un felice inizio di Anno Nuovo**

**IL Settore Lavoro e Previdenza di Studio**

**Mario Bernardo**

**Filippo Brenna**

**Nicoletta Nasazzi**

**Viviana Gigliotti**

**Chiara Valsecchi**

**Pamela Gobbi**

## Le informative per l'azienda - *Sommario*

---

<a href="#">Le news di gennaio</a>	pag.	3
<a href="#">Presentazione del prospetto informativo disabili prorogata al 15 febbraio 2014</a>	pag.	6
<a href="#">In vigore le semplificazioni per l'apprendistato</a>	Pag.	7
<a href="#">Comunicazione periodica utilizzo lavoratori somministrati</a>	pag.	8
<a href="#">Lavoro accessorio: modifiche alle procedure</a>	pag.	9
<a href="#">Obblighi formativi per le variazioni di mansioni</a>	pag.	11
<a href="#">Modalità di notifica avvisi di addebito Inps</a>	pag.	12
<a href="#">Conguaglio previdenziale 2013</a>	pag.	13
<a href="#">Riduzione contributiva 2013 settore edile</a>	pag.	16
<a href="#">Profili contributivi del diritto d'autore</a>	pag.	17
<a href="#">Deducibilità 2013 dei contributi di assistenza sanitaria integrativa</a>	pag.	19
<a href="#">Pacchi natalizi e <i>fringe benefit</i></a>	pag.	20

## I formulari per l'ufficio paghe

---

<a href="#">Check list procedura operazioni conguaglio fiscale</a>	pag.	21
<a href="#">Sconto Inail per prevenzione</a>	pag.	22
<a href="#">Concessione alloggio in comodato</a>	pag.	24

Informiamo la Imprese Clienti che l'agenda delle scadenze sarà oggetto di apposita pubblicazione informativa non appena formalizzata l'imminente Legge di Stabilità

### **RIPRODUZIONE VIETATA**

### GESTIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO

#### **Fissato il nuovo tasso di interesse legale**

È stato pubblicato sulla G.U. n.292 del 13 dicembre il decreto 12 dicembre 2013, con il quale il Ministero dell'Economia ha disposto la variazione del tasso di interesse legale. Dal 1° gennaio 2014 il tasso di interesse legale è fissato all'1% in ragione d'anno. Anche l'Inail, con circolare n.62 del 19 dicembre, ha reso noto l'abbassamento del tasso legale all'1% con decorrenza 1° gennaio 2014.

(Ministero dell'Economia e delle Finanze, decreto 12/12/2013, G.U. 13/12/2013 n.292; Inail, circolare 19/12/2013, n.62)

#### **Nessuna PEC per le imprese in fase di cancellazione dal Registro**

Il Ministero dello Sviluppo Economico, con circolare n.3664/C del 2 dicembre, ha chiarito che sulle imprese soggette a cancellazione non ricade nessun obbligo di iscrizione dell'indirizzo Pec al registro delle imprese individuali. Infatti, al momento della richiesta di cancellazione, l'impresa individuale ha già cessato l'attività e, pertanto, non possiede più il requisito positivo di "impresa attiva", presupposto per l'applicazione della disciplina in oggetto.

(Ministero dello Sviluppo Economico, circolare 2/12/2013, n.3664/C)

#### **Nuovo modulo per la convalida delle dimissioni della lavoratrice madre nel periodo protetto**

Il Ministero del Lavoro, con nota n.21490 del 9 dicembre, ha predisposto per l'anno 2014 un nuovo modulo per la dichiarazione di convalida delle dimissioni o della risoluzione consensuale della lavoratrice madre e del lavoratore padre durante il periodo *c.d. protetto*. Tale dichiarazione dovrà essere fornita alla competente Direzione Territoriale del Lavoro.

(Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, nota 9/12/2013, n.21490)

#### **Durc: cause ostative e benefici normativi e contributivi**

Il Ministero del Lavoro, con risposta a interpello n.33 dell'11 dicembre, ha fornito chiarimenti in merito alla corretta interpretazione del D.M. 24 ottobre 2007, relativamente alle modalità di rilascio e alla corretta individuazione dell'arco temporale di riferimento di non rilascio del Durc in presenza delle cause ostative indicate nella Tabella A del suddetto decreto.

Viene chiarito che, una volta esaurito il periodo di non rilascio del Durc, l'impresa potrà tornare a godere di benefici normativi e contributivi, inclusi quelli di cui è ancora possibile usufruire perché non legati a particolari vincoli temporali. Viceversa non sarà possibile usufruire per tutto il periodo di non rilascio del Durc di benefici correlati a un preciso termine di fruizione, in quanto la regolarità contributiva deve sussistere con riferimento al mese dell'erogazione ovvero al periodo temporale all'interno del quale si colloca l'erogazione prevista dalla normativa di riferimento.

Inoltre il Ministero precisa che, ai sensi della L. n.69/13, art.31, co.8 ter, *"ai fini della fruizione dei benefici normativi e contributivi in materia di lavoro e legislazione sociale e per finanziamenti e sovvenzioni previsti dalla normativa dell'Unione europea, statale e regionale, il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) ha validità di centoventi giorni dalla data del rilascio"*. Pertanto l'eventuale sospensione del Durc e dei benefici *"normativi e contributivi"* in forza di una causa ostativa al suo rilascio opererà necessariamente a far data dalla scadenza dei 120 giorni di un eventuale Durc rilasciato in precedenza per la stessa finalità.

(Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, interpello 11/12/2013, n.33)

#### **Ingresso Croazia nella UE: come operare in caso di distacco**

L'Inps, con circolare n.165 del 3 dicembre, ha fornito indicazioni in merito alla legislazione applicabile, precisando che dal 1° luglio 2013, data di ingresso della Croazia nell'Unione europea, ai distacchi si applicano le disposizioni previste dalla regolamentazione comunitaria e che il distacco ai fini previdenziali potrà operare per un periodo non superiore a 24 mesi.

(Inps, circolare 3/12/2013, n.165)

#### **RIPRODUZIONE VIETATA**

## IMPOSTE, CONTRIBUTI E PREMI

### **Cooperative agricole: ridotti i premi Inail**

L'Inail, con circolare n.60 del 16 dicembre, ha chiarito che alle cooperative e ai loro consorzi agricoli o zootecnici spetta la riduzione del premio applicabile ai territori svantaggiati o montani a prescindere dalla dislocazione delle cooperative stesse. L'Istituto precisa che tale estensione del beneficio deriva dall'interpretazione autentica della norma di concessione del beneficio ex L. n.98/13. In particolare la riduzione è applicabile all'Autoliquidazione 2013/2014 sia alla rata di premio anticipata 2014 sia a quella a saldo 2013.

(Inail, circolare 16/12/2013, n.60)

### **Pensionamento: prolungato l'intervento di tutela del reddito**

È stato pubblicato nella G.U. n.294 il decreto del Ministero del Lavoro datato 16 ottobre 2013 che prevede il prolungamento delle misure di sostegno al reddito per i lavoratori che, nell'anno 2013, non rientrano nel cosiddetto contingente delle 10.000 unità di cui all'art. 12, comma 5, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, ancorché maturino i requisiti per l'accesso al pensionamento a decorrere dal 1° gennaio 2011 e, comunque, entro il periodo di fruizione delle prestazioni di tutela del reddito.

(Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, decreto 16/10/2013, G.U. 16/12/2013, n.294)

### **Accordo di ristrutturazione del debito: sì all'esonero del contributo di ingresso per la mobilità**

Il Ministero del Lavoro, con risposta a interpello n.34 dell'11 dicembre, ha chiarito che l'accordo di ristrutturazione del debito, stipulato ai sensi dell'art.182 *bis* della Legge Fallimentare, è uno strumento di risoluzione negoziale della crisi aziendale con caratteristiche assimilabili a quelle proprie del concordato preventivo, pertanto esonera dal versamento del contributo di ingresso dovuto per ciascun lavoratore collocato in mobilità ai sensi dell'art.5, co.4, della L. n.223/91.

(Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, interpello 11/12/2013, n.34)

### **Inpgi: aliquota IVS al 22,28% da gennaio 2014**

L'Inpgi, con circolare n.7 del 6 dicembre, ha reso noto che da gennaio 2014 scatterà la variazione dell'aliquota IVS a carico del datore di lavoro, fissata al 22,28% della retribuzione imponibile. L'Istituto ricorda inoltre che le gratifiche annuali e periodiche, i conguagli di retribuzione spettanti a seguito di norma di legge o di contratto aventi effetto retroattivo e i premi di produzione sono in ogni caso assoggettati a contribuzione nel mese di corresponsione. Di conseguenza tali elementi di retribuzione, in deroga al principio generale di competenza, devono essere assoggettati a contribuzione unitamente alla retribuzione riferita al mese in cui sono corrisposti, anche ai fini del contributo aggiuntivo dell'1% di cui all'art.3 *ter* della L. n.438/92.

(Inpgi, circolare 6/12/2013, n.7)

### **Disponibile la nuova *release* Uniemens**

Sul sito Inps, in data 20 novembre, sono stati pubblicati la nuova *release* del documento tecnico Uniemens 2.6 e il relativo allegato tecnico.

(Inps, sito)

## PRESTAZIONI ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI

### **Fideiussione bancaria e prepensionamenti: disponibile un nuovo *fac simile***

L'Inps, con messaggio n.20538 del 13 dicembre 2013, ha messo a disposizione delle aziende interessate uno schema di contratto di fideiussione bancaria necessaria per il completamento dell'*iter* sui prepensionamenti disciplinati dall'art.4, commi da 1 a 7-*ter* della L. n.92/12.

(Inps, messaggio 13/12/2013, n.20538)

### **RIPRODUZIONE VIETATA**

**Salvaguardia: ulteriori chiarimenti dell'Inps**

L'Inps, con messaggio n.19202 del 26 novembre 2013, interviene in tema di salvaguardia per chiarire che l'esclusione prevista con il messaggio n.17606 del 4 novembre scorso riguarda soltanto quei lavoratori che conseguono il diritto al pensionamento con i nuovi requisiti, senza l'applicazione delle penalizzazioni previste per coloro che accedono alla pensione anticipata, di cui all'art.24, co.10, del D.L. n.201/11.

Si applicano, invece, le misure di salvaguardia - di cui all'art.22, co.1, lett.a), del D.L. n.95/12 - qualora nei confronti dei lavoratori in argomento operi l'applicazione delle penalizzazioni di cui al richiamato co.10 dell'art.24 del D.L. n.201/11.

(Inps, messaggio 26/11/2013, n.19202)

**Pensioni: validità delle certificazioni di esposizione all'amianto**

L'Inps, con circolare n.164 del 29 novembre, ha fornito chiarimenti in ordine alla salvaguardia della validità ed efficacia delle certificazioni di esposizione all'amianto rilasciate dall'Inail ai fini della determinazione del diritto e della misura del trattamento pensionistico, alla luce delle nuove disposizioni contenute nel Decreto del fare (D.L. n.69/13).

(Inps, circolare 29/11/2013, n.164)

**Aggiornato il modello di domanda per l'indennità di disoccupazione ai lavoratori agricoli**

L'Inps, con messaggio n.20228 del 10 dicembre, ha reso noto che è stato aggiornato il modello di domanda Prest.agr.21TP (SR25), disponibile nella sezione modulistica del sito [www.inps.it](http://www.inps.it). Le modifiche hanno interessato principalmente la sezione relativa alla richiesta di assegno per il nucleo familiare, in particolare è stata maggiormente dettagliata l'indicazione concernente la residenza del familiare a carico. Ciò al fine di ottenere, tramite dichiarazione del richiedente, informazioni precise che possano – soprattutto nel caso di residenza all'estero del familiare – favorire una celere istruttoria delle domande ed evitare l'eventuale corresponsione indebita di trattamenti di famiglia non spettanti.

(Inps, messaggio 10/12/2013, n.20228)

**Pensioni: perequazione automatica per l'anno 2013 e valore definitivo per l'anno 2012**

È stato pubblicato sulla G.U. n.280 del 29 novembre il decreto del Ministero dell'Economia 20 novembre 2013, che ha stabilito la percentuale di variazione per il calcolo della perequazione delle pensioni per l'anno 2012 in misura pari a +3,0 dal 1° gennaio 2013 e la percentuale di variazione per il calcolo della perequazione delle pensioni per l'anno 2013 in misura pari a +1,2 dal 1° gennaio 2014, salvo conguaglio da effettuarsi in sede di perequazione per l'anno successivo.

(Ministero dell'Economia e delle Finanze, decreto 20/11/2013, G.U. 29/11/2013, n.280)

**RIPRODUZIONE VIETATA**

## Le informative per l'azienda

---

### **Oggetto: PRESENTAZIONE DEL PROSPETTO INFORMATIVO DISABILI TELEMATICO PROROGATA AL 15 FEBBRAIO 2014**

Si informano i signori clienti che, come comunicato dal Ministero del Lavoro con nota n.16522 del 12 dicembre, la modifica degli *standard* del Sistema informatico per il Prospetto Informativo dei lavoratori disabili entrerà in vigore dalle ore 19 del 10 gennaio 2014 e che **la scadenza della presentazione è stata prorogata al 15 febbraio 2014.**

Le novità di maggior rilievo riguardano la gestione delle sospensioni, per le quali si dovrà indicare la data di fine della sospensione. Il Ministero ricorda che la sospensione degli obblighi di occupazione riguarda i datori di lavoro in Cigs, Cig in deroga, contratto di solidarietà, fondo di solidarietà di settore, assuntori di percettori di sostegno al reddito, mobilità.

Altra novità concerne l'obbligo di indicare il numero dei lavoratori totali dedotti nelle convenzioni stipulate e/o richieste dal datore di lavoro.

È stato, infine, rivisitato l'elenco delle categorie di lavoratori da escludere dalla base di computo per renderlo più rispondente alle modifiche via via intervenute ed è stato fornito un chiarimento su cosa debba intendersi come "personale di cantiere".

Per le imprese esercenti servizi di pulizia e servizi integrati, nel caso di passaggio di appalto, il numero dei lavoratori acquisito non è considerato ai fini del computo della quota d'obbligo di lavoratori disabili.

Lo Studio provvederà a contattare dopo il 15 gennaio 2014, una volta quindi determinata la base occupazionale al 31 dicembre 2013, le Aziende Clienti del servizio di elaborazione paghe per segnalare l'obbligo di trasmissione ed assunzione ai sensi della L. 68/99. *Qualora le Aziende Clienti volessero affidare tale adempimento direttamente al nostro Studio verrà predisposto specifico mandato.*

#### **RIPRODUZIONE VIETATA**

## Le informative per l'azienda

---

### Oggetto: IN VIGORE LE SEMPLIFICAZIONI PER L'APPRENDISTATO

La disciplina del contratto di apprendistato, in particolare quello *c.d. professionalizzante* o di mestiere, sconta una complessità che è stata ancora una volta oggetto di attenzione da parte del legislatore che, nello specifico, ha ritenuto di dover intervenire per tentare di semplificare alcuni aspetti del contratto di apprendistato ovvero quelli inerenti agli obblighi formativi e documentali.

Come è noto, la norma prevede che il datore di lavoro, per la durata del contratto, eroghi all'apprendista la formazione di tipo professionalizzante o di mestiere, la quale viene integrata dall'offerta formativa pubblica interna o esterna all'azienda, finalizzata all'acquisizione di competenze di base e trasversali **per un monte complessivo non superiore a centoventi ore per la durata del triennio e disciplinata dalle Regioni tenendo conto dell'età e del titolo di studio del lavoratore**. Proprio la disciplina dell'offerta formativa pubblica, diversa Regione per Regione, unitamente alla compilazione del Piano Formativo Individuale e alla registrazione sul Libretto formativo del cittadino, costituisce un chiaro elemento di complessità per coloro che vogliono stipulare un contratto della richiamata fattispecie.

Proprio per superare queste difficoltà il D.L. n.76/13 aveva affidato alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, il compito di adottare delle linee guida, entro il 30 settembre 2013, volte a disciplinare il suddetto contratto, anche in vista di una disciplina maggiormente uniforme sull'intero territorio nazionale.

Poiché le linee guida non sono state adottate entro i termini previsti, sono **immediatamente operative**, anche in deroga ai contenuti dell'art.4 del D.Lgs. n.167/11, **le semplificazioni previste dal legislatore**.

In sostanza quindi, **per tutte le nuove assunzioni e per quelle antecedenti per le quali il Piano Formativo non sia stato ancora elaborato**, trovano applicazione i seguenti contenuti:

- ▶ il Piano Formativo Individuale è obbligatorio esclusivamente in relazione alla formazione per l'acquisizione delle competenze tecnico-professionali e specialistiche; va specificato, però, che rimane inalterato l'obbligo di effettuare la formazione nel suo complesso. La circolare n.35/13 del Ministero del Lavoro ha chiarito che **il personale ispettivo concentrerà in maniera prioritaria la propria attenzione sul rispetto del Piano, adottando eventuali provvedimenti dispositivi o sanzionatori, esclusivamente in relazione ai suoi contenuti**;
- ▶ la registrazione della formazione e della qualifica professionale a fini contrattuali, eventualmente acquisita, è effettuata in un documento avente i contenuti minimi del modello di Libretto formativo del cittadino, **la registrazione della stessa si ritiene debba avvenire almeno mensilmente**
- ▶ in caso di imprese multi localizzate, la formazione avviene nel rispetto della disciplina della Regione ove l'impresa ha la propria sede legale e le rispettive comunicazioni potranno essere accentrate al medesimo servizio informatico.

Occorre peraltro segnalare che la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome ha approvato e trasmesso ai Ministeri competenti una proposta di Linee guida per l'apprendistato professionalizzante, con richiesta di esame nella prima seduta utile della Conferenza Stato Regioni, di cui si darà conto una volta approvate.

La norma prevede infatti che siano operative le semplificazioni illustrate, salva la possibilità di una diversa disciplina in seguito all'approvazione delle linee guida o delle disposizioni di specie da parte delle singole Regioni.

#### RIPRODUZIONE VIETATA

## Le informative per l'azienda

---

### Oggetto: COMUNICAZIONE PERIODICA UTILIZZO LAVORATORI SOMMINISTRATI

Ricordiamo alle aziende che abbiano concluso, nel corso dell'anno, contratti con le agenzie di somministrazione sono tenute, ogni dodici mesi, a comunicare alla rappresentanza sindacale unitaria, ovvero alle rappresentanze aziendali e, in mancanza, alle associazioni territoriali di categoria aderenti alle confederazioni dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, il numero e i motivi dei contratti di somministrazione conclusi.

La comunicazione suddetta, che può essere inoltrata su carta semplice direttamente dall'azienda o per il tramite dell'associazione dei datori di lavoro alla quale aderisca, dovrà contenere, oltre ai motivi: la durata dei contratti, il numero e la qualifica dei lavoratori interessati. La data entro cui espletare l'adempimento è stata fissata al 31 gennaio di ogni anno con riferimento al periodo 1/1-31/12 dell'anno precedente.

Il mancato o il non corretto assolvimento dell'obbligo entro il 31 gennaio determina l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'art.18, co.3-bis, del D.Lgs. n.276/03, pari a un importo da € 250,00 a € 1.250,00.

Ricordiamo ai nostri Clienti che lo Studio, a gennaio 2013 in occasione del nuovo obbligo, ha predisposto apposita circolare con schemi e fac simili di comunicazione. L'apposita circolare è reperibile sul nostro sito internet nella sezione circolare monotematiche paghe e contributi 2013 . circolare n. 02/2013 raggiungibile direttamente "cliccando" sul seguente link <http://www.negriassociati.com/circolari.html>

*Le aziende non strutturate con apposito ufficio personale che volessero affidare tale adempimento straordinario al nostro Studio sono pregate di contattare i nostri ufficio entro il 20 gennaio 2014.*

#### **RIPRODUZIONE VIETATA**



## Le informative per l'azienda

---

### Oggetto: LAVORO ACCESSORIO – MODIFICHE ALLE PROCEDURE

L'Inps, con circolare n.176 del 18 dicembre, ha illustrato le modifiche introdotte nelle procedure automatizzate relative al lavoro accessorio, in particolare per quanto concerne il parametro di riferimento economico che qualifica il lavoro accessorio.

Con la circolare n.177/13 del 19 dicembre, invece, l'Istituto ha illustrato le nuove modalità di invio della comunicazione obbligatoria di inizio attività.

#### Limiti economici

Si ricorda che la nuova normativa sui buoni lavoro, introdotta dal D.L. n.76/13, ha modificato sostanzialmente il parametro di riferimento economico che qualifica il lavoro accessorio, spostando dal committente al prestatore il soggetto a cui riferire tale nuovo limite, che rappresenta un elemento fondamentale per la qualificazione delle prestazioni.

Il compenso complessivamente percepito dal prestatore nel corso di un anno solare (**1° gennaio – 31 dicembre**) non può essere superiore:

- a € 5.000,00, con riferimento alla totalità dei committenti, da intendersi come importo netto per il prestatore, pari a € 6.666,00 lordi;
- a € 2.000,00 per prestazioni svolte a favore di imprenditori commerciali o professionisti, con riferimento a ciascun committente, da intendersi come importo netto per il prestatore, pari a € 2.666,00 lordi;
- a € 3.000,00 per i prestatori percettori di prestazioni integrative del salario o con sostegno al reddito che, per l'anno 2013, possono effettuare lavoro accessorio in tutti i settori produttivi compresi gli enti locali, da intendersi come importo netto per il prestatore, corrispondenti a € 4.000,00 lordi.

Alla luce di questo, le procedure telematiche di calcolo e di presentazione dei compensi ricevuti dal prestatore sono state revisionate e adeguate ai requisiti previsti dalla norma, sviluppando specifiche funzionalità che consentono di visualizzare i compensi sia al committente sia al lavoratore.

In considerazione del periodo transitorio di validità della precedente disciplina con riferimento ai *voucher* acquistati entro il 18 luglio 2012, le procedure mettono a disposizione dei committenti e dei prestatori, per gli anni 2013 e 2014, tabelle separate per i compensi rientranti nella normativa previgente e/o in quella attuale.

Gli estratti conto accessibili in procedura presentano i compensi riscossi in base allo stato di rendicontazione dei *voucher* incassati trasmesso all'Istituto dai soggetti che gestiscono il servizio di riscossione (Poste, Tabaccai, Banche popolari), che può scontare un disallineamento di tipo tecnico rispetto alla data effettiva del pagamento al prestatore.

Inoltre, i *voucher* possono essere riscossi dal prestatore nel corso del periodo di validità, pertanto il relativo compenso può non essere presente nell'estratto conto del prestatore.

**Rimane quindi fermo l'obbligo di dichiarazione dei prestatori di non superamento dei limiti economici, con riferimento sia ai *voucher* riscossi che a quelli ricevuti, ma non ancora incassati, nell'anno solare.**

Le nuove funzionalità messe a disposizione dei committenti, dei delegati autorizzati e dei prestatori di lavoro, saranno disponibili nell'elenco di tutti i *Servizi Online*, nella sezione *Lavoro Accessorio*, all'interno del sito [www.inps.it](http://www.inps.it).

#### RIPRODUZIONE VIETATA

**Committenti:** accedendo alla sezione per *Committenti/Datori di Lavoro (accesso con PIN)*, sarà disponibile il nuovo *Estratto Conto Prestatore*, dove un committente potrà visionare i compensi lordi totali percepiti dal prestatore in riferimento a tutti i committenti, specificando l'anno di riferimento e il codice fiscale del prestatore.

**Delegati:** sono disponibili tutte le funzionalità descritte per i committenti, nella sezione *Consulenti, associazioni e delegati (accesso con PIN)*.

**Prestatori:** la nuova funzionalità di *Estratto Conto Committenti* consentirà al lavoratore, specificando l'anno di riferimento, di visionare i compensi lordi da lui percepiti da ogni datore di lavoro, ovvero da uno di essi. Per accedere all'area dedicata nella sezione *Prestatori* basterà il proprio codice fiscale ed un codice identificativo di un voucher.

Sarà visualizzabile anche l'elenco di tutte le prestazioni lavorative effettuate e registrate negli archivi dell'Inps.

### **Comunicazione di inizio attività**

I committenti, prima dell'inizio della prestazione, sono tenuti ad effettuare la comunicazione di inizio attività, indicando i dati anagrafici ed il codice fiscale propri e del lavoratore, il luogo di svolgimento della prestazione ed il periodo presunto di attività. Fino ad ora, per i *voucher* cartacei distribuiti dall'Inps, tale comunicazione era inviata all'Inail per fax o tramite il sito, mentre per gli altri canali di distribuzione dei *voucher* (tabaccai, banche, poste, procedura telematica) la stessa era trasmessa direttamente all'Inps tramite *contact center* o il sito.

**Dal prossimo 15 gennaio 2014** anche le comunicazioni relative a *voucher* cartacei distribuiti dall'Inps dovranno essere effettuate con i canali già attivi per le altre tipologie di buoni:

- procedura informatica del sito Inps, accessibile o con PIN o con codice fiscale e codice di controllo del *voucher*;
- *contact center* al numero 803164 da fisso o 06164164 da cellulare;
- sede Inps.

Quindi, dalla data evidenziata, la dichiarazione di inizio attività lavorativa e le comunicazioni di eventuali variazioni, dovranno essere comunicate direttamente all'Inps ed esclusivamente con modalità telematica.

Dalla stessa data non saranno più operativi il fax e la sezione del sito Inail dedicati, che saranno disattivati.

### NOTE DI CHI SCRIVE

*Con le nuove disposizioni il semplice ed elastico strumento legislativo **del lavoro accessorio** che regola il rapporto di lavoro occasionale diviene più "rigido" nelle fasi di comunicazione, ormai esclusivamente telematica, agli Istituti che devono supervisionare alla loro regolarità formale prima di consentire il pagamento della prestazione al collaboratore. Nella prima decade di gennaio 2014 lo Studio predisporrà una apposita circolare operativa con le nuove linee guida operative utili alle aziende che autonomamente utilizzano questa "elastica" forma di collaborazione.*

### **RIPRODUZIONE VIETATA**

## Le informative per l'azienda

---

### Oggetto: OBBLIGHI FORMATIVI PER LE VARIAZIONI DI MANSIONI

Si informano i Signori clienti che il Ministero del Lavoro, con la nota 27 novembre 2013, n.20791, ha fornito importanti chiarimenti relativi agli obblighi formativi e di addestramento, in materia di sicurezza sul lavoro, in caso di trasferimento o cambiamento di mansioni (art.37, co.4, lett.B, D.Lgs. n.81/08).

Secondo il Ministero, le ipotesi in cui sussistono tali obblighi sono caratterizzate da una sostanziale variazione dei rischi a cui è esposto il lavoratore, tenuto conto dell'organizzazione del lavoro e delle competenze specifiche del lavoratore, tale da richiedere un adeguamento formativo.

Pertanto, la necessità di integrare le competenze con interventi formativi scatta nel caso in cui il lavoratore sia trasferito, a parità di mansioni, all'interno della stessa azienda, se il lavoratore è esposto a rischi per i quali non era stato precedentemente formato, tenuto conto anche del nuovo luogo in cui è ubicata la prestazione di lavoro.

In caso di mansioni diverse il lavoratore dovrà essere sottoposto a una formazione specifica.

*Consigliamo le Aziende Clienti, in caso di variazioni o assegnazioni a mansioni differenti dei propri collaboratori dipendenti, di segnalare al proprio responsabile della sicurezza l'eventuale valutazione di una diversa o aggiuntiva informativa o formazione da effettuare.*

#### **RIPRODUZIONE VIETATA**

## Le informative per l'azienda

---

### Oggetto: MODALITÀ DI NOTIFICA AVVISI DI ADDEBITO INPS

Come è noto l'Istituto previdenziale provvede ad inviare, normalmente, gli avvisi di addebito attraverso l'invio di raccomandata A/R, procedendo alla loro postalizzazione massiva.

A seguito dell'invio delle raccomandate Postel trasmette all'Inps:

- un esito positivo della notificazione avvenuta, compiuta giacenza o rifiuto con relativa data;
- un esito negativo (*c.d. inesiti*) per le diverse motivazioni.

In caso di avvisi di addebito inesitati le sedi provvederanno a verificare l'esattezza dell'indirizzo, effettuare annullamento di avviso e riemissione di un nuovo avviso.

Il problema di notificare con tempestività il richiamato provvedimento qualora uno o più tentativi di invio a mezzo raccomandata A/R non siano andati a buon fine, è stato sollevato da diverse sedi provinciali Inps, per cui, con messaggio 22 novembre 2013, n.18947, l'Istituto ha provveduto a precisare che, in alternativa alla posta ordinaria per notificare gli inesiti, è possibile utilizzare:

- Pec;
- messi comunali o agenti di polizia municipale.

Relativamente alla Pec si ricorda che i professionisti e le imprese individuali o costituite in forma societaria, che non siano cessate e che abbiano assolto all'obbligo di dotarsi di una casella di posta elettronica certificata (l'obbligo era scadente al 30 giugno 2013 per le aziende costituite prima di tale data), potranno ricevere, tramite il servizio telematico certificato, una comunicazione avente per oggetto "*notifica avviso di addebito n... contribuente ...*", l'avviso di addebito che a quel punto sarà correttamente notificato.

Nel caso in cui non sia possibile procedere con la Pec la notificazione avverrà tramite i messi comunali, secondo la disciplina attualmente in vigore.

Come si può facilmente evincere dal tenore del messaggio, l'Istituto esorta i propri operatori a utilizzare il più economico sistema telematico. *Si ritiene qui opportuno segnalare come la Pec assumerà, nel futuro, sempre maggiore rilevanza (si pensi anche solo alla ricezione degli attestati di malattia oppure alla denuncia di infortunio) pertanto ci si permette di invitare le aziende, che ancora non abbiano ottemperato, a procedere con l'attivazione della casella postale elettronica certificata, che dovrà poi essere costantemente monitorata.*

#### **RIPRODUZIONE VIETATA**

## Le informative per l'azienda

---

### Oggetto: CONGUAGLIO PREVIDENZIALE 2013

Informiamo Le Aziende Clienti che effettuano le elaborazioni del Libro Unico del Lavoro in maniera autonoma che con la circolare n.174/13 l'Inps ha fornito le istruzioni per le operazioni di conguaglio di fine anno per i datori di lavoro che operano con il flusso Uniemens. Le operazioni di conguaglio si rendono opportune per quantificare correttamente l'imponibile contributivo, per applicare con esattezza le relative aliquote e per imputare, all'anno di competenza, gli elementi variabili della retribuzione imponibile per i quali gli adempimenti contributivi sono assolti con la successiva denuncia del mese di gennaio 2014. Di seguito un utile riepilogo.

#### Scadenze

Le operazioni di conguaglio possono essere effettuate con la denuncia di competenza del mese di "dicembre 2013" (scadenza 16/01/14) o con quella di competenza del mese di "gennaio 2014" (scadenza 17/02/14). Considerato che le operazioni di conguaglio possono riguardare anche il Tfr al Fondo di Tesoreria e le misure compensative, l'Inps fa presente che le stesse potranno avvenire anche con la denuncia di "febbraio 2014" (scadenza 17/03/14), senza aggravio di oneri accessori. Resta fermo l'obbligo del versamento o del recupero dei contributi dovuti sulle componenti variabili della retribuzione nel mese di gennaio 2014.

#### Elementi variabili della retribuzione

Gli eventi o elementi che hanno determinato l'aumento o la diminuzione delle retribuzioni imponibili, di competenza del mese di dicembre 2013, i cui adempimenti contributivi sono assolti nel mese di gennaio 2014, vanno evidenziati nel **flusso Uniemens** valorizzando l'elemento <VarRetributive> di <DenunciaIndividuale>. Ai fini dell'imputazione nella posizione assicurativa e contributiva del lavoratore, gli elementi variabili della retribuzione si considerano secondo il principio della competenza (dicembre 2013), mentre, ai fini dell'assoggettamento al regime contributivo (aliquote, massimali, agevolazioni ecc), si considerano retribuzione del mese di gennaio 2014, salvo il caso di imponibile negativo in relazione al quale la contribuzione non dovuta va recuperata nel suo effettivo ammontare.

#### Massimale

Il massimale annuo per gli iscritti successivamente al 31.12.1995 a forme pensionistiche obbligatorie privi di anzianità contributiva ovvero per coloro che optano per il calcolo della pensione con il sistema contributivo è pari, per l'anno 2013, a **€ 99.034,00** e si applica solo per l'aliquota IVS, inclusa l'aliquota aggiuntiva dell'1%. Nel caso in cui, nel corso dell'anno, vi sia stata un'inesatta determinazione dell'imponibile con esigenza di provvedere alla relativa sistemazione in sede di conguaglio, occorre utilizzare le specifiche <CausaleVarRetr> di <VarRetributive> nell'Uniemens.

#### Contributo aggiuntivo IVS 1%

È il contributo dovuto sulla parte eccedente il limite della prima fascia di retribuzione pensionabile, pari per il 2013 a **€ 45.530,00** annui, corrispondenti a **€ 3.794,00** mensili. Si ricorda che le operazioni di conguaglio sono necessarie anche nel caso di rapporti di lavoro simultanei, ovvero che si susseguano nell'anno e che il dipendente è tenuto ad esibire ai datori di lavoro successivi al primo la prevista certificazione Cud (o dichiarazione sostitutiva) delle retribuzioni già percepite. Per gestire la contribuzione aggiuntiva deve essere compilato l'elemento <ContribuzioneAggiuntiva> di <DatiRetributivi> dell'Uniemens.

#### RIPRODUZIONE VIETATA

### **Fringe benefit**

Non è imponibile il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati se, complessivamente, di importo non superiore, nel periodo di imposta, a **€ 258,23**, ma se il valore è superiore lo stesso concorre interamente a formare il reddito. Ai soli fini previdenziali, in caso di superamento del limite, il datore di lavoro col conguaglio versa i contributi solo sul valore dei benefit da lui erogati.

### **Prestiti ai dipendenti**

Per la valorizzazione del compenso in natura per i prestiti erogati ai dipendenti si deve assumere il 50% della differenza tra l'importo degli interessi calcolato al tasso ufficiale di riferimento vigente al termine di ciascun anno e l'importo degli interessi calcolato al tasso applicato sugli stessi. Attualmente il **Tur è pari allo 0,25%**.

### **Conguagli per versamenti di quote di Tfr al Fondo di Tesoreria**

Il versamento delle quote di Tfr va effettuato mensilmente, al netto del contributo aggiuntivo IVS dello 0,50%, salvo conguaglio di fine anno o alla cessazione del rapporto di lavoro. Col conguaglio, quindi, le aziende devono sistemare le differenze a debito o a credito eventualmente determinatesi in relazione alle somme mensilmente versate al Fondo di Tesoreria e regolarizzare le connesse misure compensative.

Le aziende ammesse alla fruizione dello sgravio sulle retribuzioni di secondo livello, all'atto del recupero dell'incentivo spettante, includono il contributo aggiuntivo IVS dello 0,50% che, una volta restituito i datori di lavoro, riassume la sua originaria natura di Tfr e perciò implementa la quota che le aziende devono versare al Fondo di Tesoreria. Per il versamento le aziende devono riportare gli importi valorizzando nella denuncia individuale il nuovo codice CF03 aggiunto in "TipolmpPregCMT" di <ImportoPregresso> di <Contribuzione> di <MeseTesoreria> di <MeseTFR> di <GestioneTFR>. Stessa procedura si applica nel caso di altre agevolazioni contributive che abbiano effetto sul contributo aggiuntivo IVS citato. Ad esempio, quelle connesse all'assunzione di lavoratori *over 50* e donne commentate dall'Inps nella circolare 111/13, per le quali, con il conguaglio 2013, le aziende interessate provvederanno al versamento del contributo 0,50% oggetto di agevolazione che concorre ad implementare il Tfr del lavoratore da versare al Fondo di Tesoreria, utilizzando il codice CF03, in relazione alle assunzioni effettuate nel periodo gennaio-luglio 2013 per le quali si siano recuperati gli incentivi. A regime, in tutte le situazioni simili, le sistemazioni dovranno essere effettuate col conguaglio dell'anno interessato.

Le aziende che iniziano l'attività dopo il 31 dicembre 2006 sono soggette agli obblighi nei riguardi del Fondo di Tesoreria se al 31 dicembre la media dei dipendenti occupati raggiunge il limite dei 50 addetti: le aziende devono versare le quote dovute anche per i mesi pregressi in sede di conguaglio di fine anno, maggiorando l'importo del **tasso di rivalutazione, che, per il 2013, è pari al 3,30%** calcolato fino alla data di effettivo versamento. Tali aziende, inoltre, devono trasmettere l'apposita dichiarazione entro il termine del 31 marzo 2014.

Per quanto concerne la **rivalutazione** della quota di accantonamento maturato presso il Fondo di Tesoreria, le aziende possono conguagliare l'importo versato entro il mese di "dicembre 2013", salvo conguaglio da eseguirsi entro il mese di "febbraio 2014". Per individuarne l'ammontare, i datori di lavoro potranno calcolare una presunta rivalutazione delle quote di Tfr trasferite alla Tesoreria, avvalendosi dell'ultimo (o del penultimo) indice Istat (il coefficiente valido per il mese di ottobre 2013 è 1,672535). Con riferimento ai lavoratori per i quali nel 2013 sono state versate quote di Tfr al Fondo di Tesoreria, i datori di lavoro determinano la rivalutazione separatamente da quella sul Tfr accantonato in azienda e calcolano sulla stessa l'imposta sostitutiva dell'11%, da recuperarsi a conguaglio con i contributi dovuti. Le somme eventualmente conguagliate in eccedenza a titolo di imposta sostitutiva possono essere restituite in Uniemens.

### **Operazioni societarie**

Al ricorrere di operazioni societarie con passaggio di lavoratori e nei casi di cessione del contratto di lavoro, il conguaglio deve essere effettuato dal **datore di lavoro subentrante**, tenuto al rilascio del Cud, con

#### **RIPRODUZIONE VIETATA**

riferimento alla retribuzione complessivamente percepita nell'anno. È opportuno ricordarsi di utilizzare, nel caso di passaggio di lavoratori da una matricola all'altra, gli appositi codici <TipoAssunzione> e <TipoCessazione> "2" e "2T", con l'indicazione della matricola di provenienza. Il datore di lavoro subentrante potrà gestire le variabili retributive utilizzando il nuovo elemento di <VarRetributive>, <InquadramentoLav>, valorizzando l'elemento <Matricola Azienda> con il codice dell'azienda di provenienza.

#### **Recupero del contributo di solidarietà del 10% sulla previdenza complementare**

Qualora si dovessero effettuare recuperi sulla contribuzione in oggetto, occorre utilizzare i codici causale **L938** (per la generalità dei lavoratori) o **L939** (per dirigenti ex Inpdai) nell'elemento <Denuncia Aziendale>, <AltrePartiteACredito>, <CausaleACredito>, del flusso Uniemens.

#### **RIPRODUZIONE VIETATA**

## Le informative per l'azienda

---

### Oggetto: RIDUZIONE CONTRIBUTIVA 2013 SETTORE EDILE

Con la circolare Inps n.178 del 19 dicembre sono state dettate le modalità per poter usufruire della riduzione contributiva dell'11,50% per il settore edile per l'anno 2013, in particolare per le aziende individuate dai codici Istat dal "45.11" al "45.45.2" per gli operai occupati con un orario di lavoro di 40 ore settimanali per i periodi di paga da gennaio a dicembre 2013.

#### Procedura

Le **istanze** finalizzate all'applicazione della riduzione contributiva nel settore dell'edilizia devono essere inviate esclusivamente in via telematica, avvalendosi del modulo "Rid-Edil", disponibile nella funzionalità "Invio nuova comunicazione" della sezione "Comunicazioni on-line", nel "Cassetto previdenziale aziendale" del sito *internet* dell'Inps.

Le domande presentate sono sottoposte a controllo automatizzato da parte dei sistemi informativi centrali dell'Istituto e definite entro il giorno successivo. In caso di esito positivo, viene aggiornata la posizione contributiva del datore di lavoro, al fine di consentire il godimento del beneficio; a tal fine viene attribuito il **Codice Autorizzazione 7N**. L'esito è visualizzabile all'interno del cassetto.

I datori di lavoro autorizzati esporranno lo sgravio nel flusso **Uniemens** con il codice causale "L206" nell'elemento <AltreACredito> di <DatiRetributivi>, mentre per il recupero degli arretrati si utilizza il codice "L207" nell'elemento <AltrePartiteACredito> di <DenunciaAziendale>; **il codice L206, pertanto non può essere esposto sulle denunce dei mesi di gennaio e febbraio 2014.**

Il beneficio arretrato potrà essere fruito **entro il 16 marzo 2014**, avvalendosi delle denunce contributive Uniemens con competenza fino al mese di febbraio 2014.

Nei casi di matricole sospese o cessate, il datore di lavoro che deve recuperare lo sgravio per i mesi antecedenti la sospensione o la cessazione, inoltrerà l'istanza avvalendosi della funzionalità "contatti" del cassetto previdenziale aziendale; la sede Inps competente, verificata la spettanza del beneficio, attribuirà il codice 7N relativamente all'ultimo mese in cui la matricola era attiva, per il quale dovrà essere ritrasmesso il flusso Uniemens con l'indicazione del beneficio spettante.

*Ricordiamo alle Aziende Clienti del settore edile che si avvalgono del servizio interno di elaborazione paghe e contributi che il nostro Studio provvederà automaticamente alla verifica dei requisiti per ottenere l'agevolazione contributiva se dovuta ed alla relativa applicazione informando l'Azienda del risultato positivo o negativo.*

#### RIPRODUZIONE VIETATA



## Le informative per l'azienda

---

### Oggetto: PROFILI CONTRIBUTIVI DEL DIRITTO D'AUTORE

Con il messaggio n.19435/13, l'Inps ha rivisto alcune indicazioni in precedenza fornite in ordine al trattamento contributivo del compenso percepito per lo sfruttamento economico del diritto d'autore, con particolare riguardo all'assoggettamento a contribuzione previdenziale alla Gestione Separata delle somme percepite a titolo di compenso per lo sfruttamento economico del diritto di autore da parte lavoratore autonomo.

L'Istituto precisa ora che il compenso percepito per lo sfruttamento economico del diritto di autore da parte lavoratore autonomo non iscritto al Fpls né a una Cassa Professionale è escluso da qualsiasi obbligo contributivo, anche nei confronti della Gestione Separata, e riepiloga il trattamento fiscale e contributivo come segue.

#### Profilo tributario

Sul piano tributario, il compenso per lo sfruttamento economico del diritto di autore, è assoggettato a diversa imposizione a seconda che risulti percepito:

1. dall'autore;
2. da aventi causa a titolo gratuito (es. eredi o legatari dell'autore);
3. da soggetti che abbiano acquisito a titolo oneroso l'utilizzazione economica del diritto medesimo.

#### ⇒ *Compenso percepito dall'autore*

Nel primo caso, la percezione, da parte dell'autore, del compenso per l'utilizzazione economica del diritto di autore configura, salvo che si tratti di proventi conseguiti nell'esercizio di impresa commerciale ovvero assimilabili ai redditi di lavoro dipendente, l'esercizio abituale di arti o professioni e comporta il trattamento del compenso medesimo alla stregua di reddito di lavoro autonomo. Per la determinazione del reddito imponibile, all'importo del compenso si applica una deduzione forfettaria delle spese di produzione pari al 25% (per contribuenti con età superiore a 35 anni) ovvero al 40% (per contribuenti con età pari o inferiore a 35 anni) della misura del compenso.

#### ⇒ *Compenso percepito da aventi causa a titolo gratuito*

Nel secondo caso, il compenso per l'utilizzazione economica del diritto di autore rientra nella categoria dei redditi diversi e costituisce reddito imponibile per l'intero importo.

#### ⇒ *Compenso percepito da soggetti che abbiano acquisito a titolo oneroso l'utilizzazione economica del diritto medesimo*

Anche nel terzo caso, il compenso per l'utilizzazione economica del diritto di autore rientra nella categoria dei redditi diversi, ma all'importo lordo del compenso si applica una deduzione forfettaria delle spese di produzione in misura pari al 25% del suo importo.

#### Profilo previdenziale

Sotto il profilo previdenziale, il reddito per lo sfruttamento economico del diritto di autore è soggetto ad imposizione esclusivamente laddove derivi - fatti salvi i rari casi in cui è assimilato al reddito di lavoro dipendente e, pertanto, soggetto a tassazione da parte del datore di lavoro - dall'esercizio abituale, ancorché non esclusivo, di arti e professioni (lettera a) e, di norma, il titolare dei redditi rientra in una delle seguenti fattispecie:

1. libero professionista iscritto ad una Cassa dei professionisti;

#### RIPRODUZIONE VIETATA

2. artista iscritto al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo ex Enpals ("Fpls");
3. lavoratore autonomo non iscritto a una delle Casse dei professionisti e non iscritto al Fpls.

⇒ *Libero professionista iscritto ad una Cassa dei professionisti*

Nel primo caso, l'obbligo contributivo sussiste nei limiti e sulla base delle regolamentazioni adottate dalle singole Casse.

⇒ *Artista iscritto al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo ex Enpals ("Fpls")*

Nel secondo caso, l'obbligo contributivo (e informativo), in deroga ai principi generali che regolano l'assicurazione obbligatoria dei lavoratori autonomi, sussiste in capo al datore di lavoro, con diritto di rivalsa nei limiti della contribuzione posta a carico del lavoratore.

⇒ *Lavoratore autonomo non iscritto a una delle Casse dei professionisti e non iscritto al Fpls*

Nel terzo caso il reddito prodotto dal professionista è escluso da qualsiasi obbligo contributivo, anche dall'assoggettamento nella Gestione separata.

<b>TRATTAMENTO FISCALE E PREVIDENZIALE DEI COMPENSI PER DIRITTO DI AUTORE</b>			
<b>Soggetto percettore</b>	<b>Attività professionale</b>	<b>Imponibilità fiscale</b>	<b>Imponibilità previdenziale Inps</b>
Autore non iscrivibile al Fpls	Sì	Sì Deduzione forfetaria del 25% (> 35 anni) o 40% (= o < 35 anni)	No
Autore iscritto al Fpls	Sì	Sì Deduzione forfetaria del 25% (> 35 anni) o 40% (= o < 35 anni)	Sì Franchigia del 40% del totale compensi percepiti entro i massimali
Avente causa a titolo gratuito	No	Sì Importo lordo del compenso	No
Soggetto che ha acquisito lo sfruttamento del diritto a titolo oneroso	No	Sì Deduzione forfetaria del 25%	No

**RIPRODUZIONE VIETATA**

## Le informative per l'azienda

---

### Oggetto: DEDUCIBILITÀ 2013 DEI CONTRIBUTI DI ASSISTENZA SANITARIA INTEGRATIVA

Il Testo Unico delle imposte sui redditi prevede che i contributi versati a fondi integrativi del Servizio sanitario nazionale istituiti o adeguati ai sensi dell'art.9 del D.Lgs. n.502/92, che erogano prestazioni negli ambiti di intervento stabiliti con decreto del Ministero della Salute, siano deducibili ai fini del calcolo della base imponibile Irpef per un importo massimo di € 3.615,20 annui. In tale limite rientrano anche i contributi di assistenza sanitaria versati dal datore di lavoro o dal lavoratore ad enti o casse aventi esclusivamente fine assistenziale, in conformità a disposizioni di contratto o di accordo o di regolamento aziendale, **purché operino negli ambiti di intervento stabiliti con il decreto ministeriale citato**. Quindi i benefici fiscali di esenzione da tassazione dei contributi di assistenza sanitaria integrativa sono subordinati alla condizione che i fondi, gli enti o le casse assistenziali operino negli ambiti definiti dal Ministero della Salute. A tal fine gli stessi devono chiedere o rinnovare di anno in anno l'iscrizione all'anagrafe dei fondi sanitari, testimoniando il rispetto delle condizioni richieste. *Con una "leggera" nota polemica da parte di chi scrive, assumendosene la piena responsabilità, portiamo in evidenza l'ulteriore "inefficienza" da parte di alcune Associazioni di Categoria che dopo aver obbligato contrattualmente le aziende a "sobbarcarsi" l'onere per la costituzione di inutili Enti Assistenziali che fanno capo alle stesse associazioni datoriali e sindacali, aumentando notevolmente il costo del lavoro, non avendo operato negli ambiti di intervento stabiliti con il decreto ministeriale citato faranno aumentare ulteriormente il costo del lavoro . Il Fondo mètaSalute con nota del 20 novembre, il fondo SAN.ARTI., con nota del 9 dicembre, e il fondo Salute Sempre, con nota del 10 dicembre, hanno fornito alcune indicazioni in merito alla tassazione 2013 dei contributi a loro versati. Il nostro Studio opererà i dovuti conguagli automaticamente con la retribuzione di dicembre 2013 ....addossandone i dovuti costi direttamente alle Associazioni di Categoria datoriali in causa ....*

#### Fondo mètaSalute

⇒ Tassazione ordinaria per il 2013

Il fondo mètaSalute ha ripresentato nel 2013 domanda di iscrizione all'anagrafe dei fondi sanitari, ma il Ministero ha comunicato di non poter concedere l'attestazione di iscrizione. Pertanto, il fondo ha comunicato che per quest'anno le somme versate devono essere assoggettate a tassazione ordinaria, con la conseguenza che le imprese che non abbiano applicato il regime di tassazione ordinaria nei singoli mesi, dovranno provvedere con le operazioni di conguaglio di fine anno.

#### Fondo SAN.ARTI.

⇒ Qualche dubbio

Il fondo nel 2013 ha provveduto ad erogare le prestazioni nel rispetto dei requisiti previsti dalla legge, come certificato dalla compagnia cui fa capo la delega premi e la gestione dei sinistri, e ha presentato domanda di iscrizione all'Anagrafe dei Fondi Sanitari, ritenendo che la stessa non potrà che essere accettata. Al momento, però, l'attestazione di iscrizione non è disponibile, lasciando nel dubbio su come tassare le somme versate al Fondo che, prudenzialmente, dovrebbero essere sottoposte a tassazione ordinaria. N.B. alla data di diffusione della presente circolare il Fondo SAN.ARTI ha confermato che dovrà essere applicata tassazione ordinaria.

#### Fondo Salute sempre

⇒ Tassazione ordinaria per il 2013

Il fondo Salute Sempre ha espletato le procedure di iscrizione all'anagrafe dei fondi sanitari, ma non ha ancora ricevuto l'attestazione di iscrizione, che potrà essere ottenuta dal 2014, dopo aver maturato il periodo di attività per il 2013. Pertanto, il fondo ha comunicato che per usufruire delle agevolazioni fiscali sarà necessario attendere il 2014.

#### RIPRODUZIONE VIETATA

## Le informative per l'azienda

---

### **Oggetto: PACCHI NATALIZI E *FRINGE BENEFIT***

Si ricorda che, come confermato dalla circolare Agenzia delle Entrate n.59/08, il pacco natalizio offerto gratuitamente dalle aziende ai propri dipendenti rientra nell'ambito di applicazione delle disposizioni previste dal co.3 dell'art.51 del Tuir in tema di gestione dei *fringe benefit*.

Pertanto il predetto pacco natalizio non genererà reddito utile ai fini fiscali e contributivi nel limite, considerando complessivamente tutti i beni ceduti e i servizi prestati nel periodo d'imposta, di € 258,23.

Qualora il valore di detti beni e servizi sia superiore al limite indicato, lo stesso concorre per intero alla formazione della base imponibile.

---

#### **RIPRODUZIONE VIETATA**

## I formulari per l'ufficio paghe

### Oggetto: **CHECK LIST PROCEDURA OPERAZIONI CONGUAGLIO FISCALE**

Di seguito una utile check List fornito alle Aziende Clienti che operano in maniera autonoma l'elaborazione del Libro Unico del Lavoro da utilizzare in sede di conguaglio di fine anno.

Da completare a cura di: \_\_\_\_\_

Scadenza: \_\_\_\_\_

<b>Verificare la determinazione imponibile fiscale</b>			
<b>Fatto?</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Data</b>	<b>Note</b>
	Gestione <i>fringe benefit</i> (euro 258,23)		
	Gestione contribuzione previdenza complementare (valutando anche gli iscritti di prima occupazione all'1.1.2007)		
	Gestione oneri deducibili transitati tramite il datore di lavoro (v. assegni divorzili)		
<b>Calcolare l'imposta lorda utilizzando l'aliquota a scaglioni di reddito ex art.11 DPR 917/1986</b>			
<b>Fatto?</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Note</b>	
<b>Calcolare le detrazioni spettanti in virtù della dichiarazione rilasciata dal dipendente</b>			
<b>Fatto?</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Data</b>	<b>Note</b>
	Detrazione produzione reddito		
	Detrazione Coniuge a carico		
	Detrazione figli a carico		
	Detrazioni altri familiari a carico		
	Detrazioni famiglie numerose		
	Detrazione per locazione		
	Oneri detraibili art.15 transitati in busta paga (polizze, versamenti a onlus etc.)		
<b>Determinare l'imposta netta</b>			
<b>Fatto?</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Data</b>	<b>Note</b>
<b>Verificare eventuali crediti d'imposta da riconoscere</b>			
<b>Fatto?</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Data</b>	<b>Note</b>
	Credito famiglie numerose		
	Credito locazione		
	Credito imposte pagate all'estero		
<b>SOLO se è dovuta imposta Irpef: calcolare Addizionali Regionali e Comunali (delibere pubblicate sul sito AE entro il 20.12.13) da trattenere l'anno successivo</b>			
<b>Fatto?</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Data</b>	<b>Note</b>

#### **RIPRODUZIONE VIETATA**

Studio Negri e Associati - Sede Legale Via Balicco, 63 - 23900 LECCO - ITALIA C.F. e P. IVA 02922330135 - tel +39 0341 226911 - fax +39 0341 360544  
e-mail [studio@negriassociati.com](mailto:studio@negriassociati.com) - [www.negriassociati.com](http://www.negriassociati.com)

## I formulari per l'ufficio paghe

---

### Oggetto: SCONTO INAIL PER PREVENZIONE

Come ogni anno, è data la possibilità alle aziende che ne facciano richiesta, svolgano l'attività da almeno due anni e abbiano effettuato interventi di miglioramento delle condizioni di igiene sicurezza nei luoghi di lavoro, rispetto a quelle minime previste dal D.Lgs. n.81/08, di ottenere dall'Inail una riduzione del tasso di premio applicato, come previsto dall'art.24 delle *Modalità per l'applicazione delle Tariffa dei Premi (M.A.T.)*. La riduzione, se riconosciuta, sarà applicata dall'azienda in sede di regolazione del premio 2014 (febbraio 2015).

Tale riduzione è applicata in misura fissa ed è collegata al numero di lavoratori presenti in azienda con le seguenti percentuali:

Lavoratori - anno	Riduzione
Fino a 10	30%
Da 11 a 50	23%
Da 51 a 100	18%
Da 101 a 200	15%
Da 201 a 500	12%
Oltre 500	7%

#### I requisiti per l'accesso al beneficio

L'azienda, per poter accedere al beneficio, deve essere:

- in regola con le disposizioni in materia di prevenzione infortuni e di igiene del lavoro;
- in possesso della regolarità contributiva e assicurativa (le aziende con un contenzioso in corso, giudiziale o amministrativo, si considerano regolari ai fini dello sconto, ma un eventuale esito sfavorevole del contenzioso comporterà il recupero del beneficio con l'applicazione delle sanzioni di legge).

Inoltre, per fruire della riduzione, è necessario che, al momento della concessione del beneficio, i datori di lavoro siano in possesso dei seguenti requisiti:

- applicazione integrale della parte economica e normativa degli accordi e dei contratti collettivi nazionali e regionali, territoriali o aziendali, laddove sottoscritti, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, nonché degli altri obblighi di legge;
- inesistenza, a carico del datore di lavoro o del dirigente responsabile, di provvedimenti, amministrativi o giurisdizionali, definitivi in ordine alla commissione delle violazioni, in materia di tutela delle condizioni di lavoro, di cui all'allegato A del Decreto Ministeriale 24 ottobre 2007 o il decorso del periodo indicato dallo stesso allegato per ciascun illecito (*c.d. cause ostative*).

#### Termini e modalità di presentazione della domanda Mod. OT/24

L'azienda dovrà presentare la domanda di riduzione entro il 28 febbraio 2014 ed è necessario che abbia effettuato, nel 2013, interventi di miglioramento nel campo della prevenzione degli infortuni.

Per la presentazione della domanda è possibile effettuare l'adempimento tramite il Punto clienti con Procedura *on line*.

#### RIPRODUZIONE VIETATA

Di seguito si riportano i *link* di accesso alla domanda, agli allegati e alle istruzioni di compilazione disponibili sul sito [www.inail.it](http://www.inail.it), INAIL PER> Datori di lavoro> Sicurezza sul lavoro> Leggi come ottenere agevolazioni tariffarie> Oscillazione per prevenzione:

**Mod. OT/24:**

- Domanda ([.pdf 100 kb](#)) - ([.doc 98 kb](#))
- Allegati ([.pdf 70,3 kb](#)) - ([.doc 54,2 kb](#))
- Guida alla compilazione ([.pdf 137 kb](#)) - ([.doc 219 kb](#))
- Questionario di autovalutazione ([.pdf 152 kb](#)) - ([.doc 53,9 kb](#))
- Elenco documentazione probante interventi RSI ([.pdf 77,5 kb](#)) - ([.doc 74 kb](#))

*Ricordiamo che il contenuto delle informazioni richiesto nelle domande di riduzione del premio assicurativo è di natura tecnica e andrà predisposto dal responsabile della sicurezza aziendale. Il nostro Studio è a disposizione dei clienti qualora per l'eventuale trasmissione telematica all'Istituto Inail non foste in possesso delle apposite credenziali di accesso al sito o non riusciste ad ottenerle prima della scadenza. Nel qual caso le domande dovranno pervenire debitamente compilate, sottoscritte e complete di tutti gli eventuali allegati entro e non oltre il 20 febbraio 2014 previo preventivo accordo con i nostri uffici.*

**RIPRODUZIONE VIETATA**

## I formulari per l'ufficio paghe

---

### Oggetto: CONCESSIONE ALLOGGIO IN COMODATO

Una delle attività che gli uffici HR aziendali si trovano a verificare ad inizio anno è la determinazione dei valori di fringe benefits assegnati al personale dipendente. Con l'occasione troviamo cosa utile, e speriamo gradita, arricchire i formulari interni in materia da utilizzare. Questo mese focalizziamo l'attenzione sull'assegnazione dell'alloggio in comodato da parte dell'Azienda, forma di retribuzione indiretta sempre più utilizzata dalle Aziende soprattutto verso il gruppo Dirigenti. Come di consuetudine il nostro Studio rimane a disposizione per ogni consulenza di approfondimento in materia e la predisposizione di appositi accordi personalizzati sulle esigenze delle Parti.

#### **BOZZA DA REDIGERE SU CARTA INTESTATA DELL'AZIENDA**

Egr. Sig. \_\_\_\_\_ (nome dipendente)  
Via \_\_\_\_\_

### Oggetto: Concessione alloggio in comodato

In considerazione della Sua posizione lavorativa e data la nostra disponibilità di un alloggio confacente alle Sue esigenze, con la presente. Le comuniciamo che L'Azienda Le concederà in comodato l'immobile sito in \_\_\_\_\_ Via \_\_\_\_\_, (riferim. catastali: Catasto Fabbr., Comune di \_\_\_\_\_ Fg. \_\_\_\_\_, Part. \_\_\_\_\_, Sub \_\_\_\_\_, - Cat. \_\_\_\_\_, Cl. \_\_\_\_\_, vani \_\_\_\_\_), a partire dal giorno \_\_\_\_\_, secondo le disposizioni previste nel contratto di comodato da firmarsi entro la predetta data.

Le spese relative alle seguenti utenze:

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

saranno a nostro esclusivo carico.

Si informa, inoltre, che la presente concessione rivestirà per Lei la qualifica di "fringe benefit", secondo il disposto dell'art.51, co.4, lett.c) del Tuir e, pertanto, sarà assoggettata a tassazione e contribuzione secondo le predette regole.

A disposizione per ogni eventuale necessità o chiarimento in merito si porgono distinti saluti.

Per la Società  
Il direttore del Personale

\_\_\_\_\_

Il sottoscritto Sig. \_\_\_\_\_ sottoscrive la presente, in data \_\_\_\_\_, per ricevuta e completa accettazione.

Il dipendente

\_\_\_\_\_

#### **RIPRODUZIONE VIETATA**